
www.tidonagiuridica.it

Corte d'Appello di Bari 24-05-2005

È nullo il patto preventivo di trimestralizzazione anatocistica di interessi, per violazione di norme imperative.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Pescara 04-04-2005

Giudice Dott. G. Falco

La clausola anatocistica, pattuita in un contratto di conto corrente bancario, con la quale sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi a condizioni diverse da quelle di cui all'art. 1283 c.c., va dichiarata nulla per contrasto con tale norma, da ritenersi imperativa e non derogabile dalla volontà delle parti. Dalla predetta nullità della clausola anatocistica, che involge l'intero contenuto della clausola e non solo la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione, deriva la nullità della pattuizione dell'anatocismo concordata nel contratto, il quale di conseguenza deve ritenersi ab origine privo di qualsivoglia accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Pescara 04-04-2005

Giudice Dott. G. Falco

Non vi è possibilità di sostituzione legale di una clausola anatocistica nulla, perché pattuita in contrasto con l'art. 1283 c.c., con meccanismi di capitalizzazione ex lege degli interessi ad una diversa periodicità, ancorché ultrasemestrale, in quanto da un lato l'anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c., e dall'altro perché il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla cui scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II c.c.

www.tidonagiuridica.it

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6187 22-03-2005

Banca antoniana popolare veneta Spa c. Tisbo e altro

La disposizione dettata dall'articolo 1831 del Cc con riguardo al contratto di conto corrente ordinario (e secondo cui la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatto alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre computabile dalla data del contratto, sì che è ammissibile una pattuizione anatocistica degli interessi in deroga al principio generale di cui all'articolo 1283 del Cc, della posteriorità di questa pattuizione rispetto al tempo di maturazione degli interessi e senza vincolo alcuno di frequenza della

capitalizzazione) non trova applicazione con riguardo al conto corrente bancario.

www.tidonagiuridica.it

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6187 22-03-2005

Banca antoniana veneta c. Tisbo e altro

In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 c.c. non richiama l'art. 1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente.

www.tidonagiuridica.it

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4095 25-02-2005

Società cooperativa C.P. Jonica a rl c. Int. Banco di Napoli

In tema di capitalizzazione trimestrale la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve ritenersi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo, come invece esige l'art. 1283 del c.c., laddove prevede che l'anatocismo non possa ammettersi in mancanza di usi contrari.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II 21-01-2005

Giudice Dott. Mauro Bernardi

In ordine alla questione della capitalizzazione degli interessi merita condivisione l'orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è invalida in quanto basata su di un uso negoziale - e non su un uso normativo (difettando il requisito soggettivo dell'opinio iuris che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l'art. 1283 c.c. - nullo in quanto anteriore alla scadenza degli interessi, indirizzo già da tempo seguito da questo Tribunale. Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime: in proposito va specificato che non può farsi applicazione né dell'art. 1284 c.c. che prevede l'anno solo come elemento per la determinazione della misura del saggio degli interessi legali e, dunque, per tutt'altra finalità, senza incidere sulla capitalizzazione degli interessi né dell'art. 1831 c.c. in quanto non richiamato dall'art. 1857 c.c. laddove il mancato richiamo costituisce una consapevole scelta del legislatore effettuata in considerazione della diversa struttura del contratto di conto corrente ordinario rispetto a quella delle operazioni bancarie in conto corrente.

Tribunale di Mantova, sez. II 21-01-2005

Giudice Dott. Mauro Bernardi

Non può condividersi l'assunto secondo cui il pagamento degli interessi con capitalizzazione trimestrale costituirebbe adempimento di obbligazione naturale e come tale non ripetibile: difetta infatti la spontaneità richiesta dall'art. 2034 c.c. essendo noto che la capitalizzazione trimestrale degli interessi veniva imposta a tutti i clienti dall'intero sistema bancario in conformità delle direttive impartite dall'associazione di categoria e senza possibilità di una negoziazione individuale.